

IL GD,

Ritenuto che le recenti ed importanti innovazioni legislative al tema della prededuzione inducano ad una ragionata rivisitazione comparativa degli equilibri giuridici esistenti tra le varie posizioni creditorie concorrenti in seno al fallimento;

considerato, in particolare, che i confini della prededuzione sono stati dapprima ridisegnati dal D. Lgs. n. 5/06, che ha modificato l'art. 111 co. 2 L.F. -affermando essere considerati crediti prededucibili non più (come recitava prima la norma) "le spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e i debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato", bensì "**quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge**"- e poi significativamente attinti dal D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, che con il nuovo art. 182-quater L.F. ha sancito la prededucibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 L.F., dei:

- 1) crediti derivanti da finanziamenti di banche e intermediari finanziari in esecuzione di un Concordato Preventivo o di un Accordo di Ristrutturazione dei debiti omologato (co. 1);
- 2) crediti derivanti da finanziamenti degli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione a C.P. o di omologazione di un A.d.R. ove previsti dal piano o dall'accordo e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento del tribunale che ammette la procedura di C.P. o omologa l'A.d.R. (co. 2);
- 3) crediti derivanti da finanziamenti del socio di cui al p.to 1), nei limiti dell'80% (co. 3);
- 4) crediti per i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli artt. 161 co. 3 e 182-bis co. 1, purchè ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al C.P. o omologa l'accordo (co. 4).

ritenuto che la novella del 2010 abbia svolto una funzione di specificazione ed integrazione della regola posta dall'art. 111 co. 2 L.F., contribuendo a chiarire la portata indubbiamente generica della recente espressione "crediti sorti in occasione o in funzione", che tanto dibattito aveva già suscitato (si vedano le contrastanti pronunce di Trib. Milano 20.8.09 e Trib. Udine 15.10.08, la prima favorevole la seconda contraria alla prededuzione del credito del professionista che abbia assistito la parte nella presentazione della domanda di C.P.) e ponendo regole più certe quantomeno con riferimento alle posizioni soggettive generate da procedure di C.P. e A.d.R., in ordine alle quali non sembra allo stato ipotizzabile una prospettiva ermeneutica diversa da quella esplicitata dalla norma, la quale pone invero una netta distinzione tra i crediti sorti in esecuzione ("*in occasione*") delle suddette procedure concorsuali minori e quelli sorti in vista della loro attivazione ("*in funzione*"), pretendendo nel secondo caso uno specifico vaglio giudiziale, quale è l'espressa disposizione contenuta nel provvedimento del tribunale che accoglie la domanda di ammissione al C.P., ovvero che omologa l'accordo di ristrutturazione;

ritenuto perciò che tale distinzione, introdotta dall'ultimo legislatore delle riforme e palesemente evocativa dei due sintagmi in predicato ("*in occasione o in funzione*"), consenta di trasporre quel criterio ora esplicitato anche agli altri ambiti di applicazione della prededucibilità, imponendo che questa segua *de plano* per i crediti sorti in esecuzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, e richieda invece un preventivo vaglio giudiziale per quelli sorti in funzione delle stesse;

considerato che la riferita prospettiva ermeneutica si pone in continuità con il tradizionale orientamento della Corte di Legittimità, che ha sempre ritenuto prededucibili i crediti del Commissario e del Liquidatore giudiziale delle procedure di C.P., nominati dal tribunale e dallo stesso liquidati (Cass. n. 6852/95, n. 8590/92, n. 5753/83, n. 5402/83) ed ha sempre negato la prededucibilità al credito del professionista relativo all'attività prestata per la presentazione della domanda di Concordato (Cass. 16.6.94 n. ; Cass. 16.5.83 n. 3369; Cass. 17.2.81 n. 948; più di recente, nel merito, Trib. Sulmona 23.10.03);

ritenuto, dunque, che le recenti innovazioni non abbiano scalfito –ma anzi confermato- il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce la prededucibilità dei compensi di Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale della procedura di Concordato Preventivo che si sia risolta in fallimento, mentre l'ampliamento della sfera della prededucibilità rende necessario, per l'attualità delle problematiche sottese, un approfondimento delle ragioni di reciproca graduazione tra i soggetti coinvolti, in ragione delle possibili cause di prelazione dei crediti prededucibili implicati;

considerato, infatti, che se il credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore pare pacificamente ammissibile col privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore) sembra meritevole del (duplice) privilegio potiore per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni, mobili e immobili, della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva, mobiliare e immobiliare;

dato atto che questa sorta di "superprivilegio" è stato già ipotizzato dalla Corte di Legittimità con riferimento alle spese sostenute dal creditore istante per il fallimento, al cui credito la Cassazione ha riconosciuto la natura di spese di giustizia in analogia a quanto disposto dall'art. 95 c.p.c. per l'esecuzione singolare, sebbene gravante –qui la particolarità rispetto al processo esecutivo- contemporaneamente e congiuntamente sui beni mobili e immobili ex artt. 2755 e 2770 c.c., in forza della (non del tutto condivisibile) funzione di pignoramento generale del patrimonio del debitore attribuita all'istanza di fallimento (v. Cass.n. 6787/00; Cass. n. 1186/06);

ritenuto che tale diversificazione sia rispondente a ragionevolezza anche ove si consideri l'ipotesi di una incapacienza dei beni che costringa, in sede fallimentare, alla graduazione fra i creditori prededucibili, nell'ambito della quale appare equa, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, una preferenza per i crediti maturati dai soggetti di nomina giudiziale e che svolgono i compiti codificati della procedura concorsuale, preferenza globalmente assicurata dall'art. 111 quater co. 2 L.F. in forza della duplice specialità dei corrispondenti privilegi, da far valere su tutti i beni mobili ed immobili della procedura;

considerato tuttavia che i suddetti **superprivilegi** non possono estendersi anche alle spese ed all'Iva (come invece alla Cassa Previdenza, per disposizione di legge, trattandosi di prestazione resa da dottore commercialista)

P.Q.M.

Ammette il credito di € 17.758,42 in prededuazione e con il duplice privilegio ex art. 2755 e 2770 c.c. su tutti i beni, mobili e immobili ed € 3.504,80 per iva, in prededuazione e chirografo.